

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE BIOLOGICHE E BIODINAMICHE DI COLDIRETTI

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, "ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE BIOLOGICHE E BIODINAMICHE DI COLDIRETTI", denominata in breve "Coldiretti Bio", e nel prosieguo del presente atto per comodità anche ASSOCIAZIONE.
2. L'Associazione può articolarsi in Associazioni regionali di produttori biologici ed altre forme di rappresentanza, a livello regionale, di produttori biologici.
3. Alla ASSOCIAZIONE aderiscono, in qualità di Soci, i soggetti indicati all'art. 3.1 del presente Statuto. Possono partecipare e contribuire al raggiungimento degli scopi della ASSOCIAZIONE, rispettivamente in qualità di Affiliati e di Aggregati, gli altri soggetti citati ai punti 2 e 3 del medesimo articolo.
4. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Articolo 2 - Scopi

1. L'ASSOCIAZIONE persegue lo scopo di favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica; rappresenta ed assiste i soci a livello nazionale nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché verso tutti gli altri enti pubblici e privati nazionali e internazionali interessati all'agricoltura biologica, per le problematiche di interesse generale relative al settore e più in generale rispetto alle tematiche della sostenibilità e dell'economia circolare nell'agroalimentare, coordina a livello nazionale le attività dei soci e promuove la costituzione di organismi associativi locali, al fine di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura biologica. L'ASSOCIAZIONE promuove processi di conoscenza, educazione e rappresentazione delle istanze relative alla corretta alimentazione sostenibile, quale parte fondamentale dello stile di vita, del benessere e della salute. Estende la propria attività di studio e ricerca ai settori della cultura, dell'ambiente, della salute e dell'economia per suggerire soluzioni atte ad affrontare le sfide alimentari del presente e del futuro.
2. Per il perseguimento degli scopi sociali, si propone di svolgere

tutte le attività connesse e strumentali. In particolare, tra altre attività, potrà:

- a) partecipare in nome e per conto dei propri associati alla programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore dell'agricoltura biologica;
- b) definire e coordinare programmi di produzione e commercializzazione per i propri associati;
- c) determinare ed applicare nei confronti dei propri associati, attraverso la redazione di un regolamento interno, norme comuni di produzione, di trasformazione e di immissione sul mercato dei prodotti biologici, anche tramite la predisposizione di appositi disciplinari che definiscano le caratteristiche di qualità dei prodotti dell'agricoltura biologica, verificandone la corretta osservanza, ai fini della tutela e della valorizzazione delle produzioni degli associati;
- d) stipulare convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri associati per la cessione, ritiro, stoccaggio, lavorazione, trasformazione e immissione di prodotti sul mercato, nonché per la fornitura di materie prime, attrezzature, macchine e altri mezzi di produzione;
- e) fornire agli associati le informazioni più complete circa la disponibilità dei prodotti biologici, incluse le materie prime necessarie per aderire al metodo biologico, nonché la possibilità del loro collocamento sul mercato, anche attraverso la partecipazione ad accordi interprofessionali di filiera;
- f) produrre e registrare un marchio per le produzioni riconosciute biologiche o in conversione, provenienti da aziende associate di produzione e trasformazione;
- g) partecipare a convegni, fiere, iniziative promozionali, rassegne di rilievo internazionale, nazionale, interregionale;
- h) promuovere, anche in qualità di editore, azioni di informazione ed educazione alimentare, anche di carattere scientifico, , nonché attività di informazione sulle prospettive di mercato dell'agricoltura biologica e sostenibile, anche mediante la gestione della comunicazione con servizi offerti tramite la rete Internet;
- i) effettuare studi e ricerche , nonché analisi previsionali ed econometriche anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Presentare e gestire iniziative, sperimentazioni, progetti di sviluppo anche nel campo della formazione, di interesse sovranazionale, nazionale o interregionale, con ricerca di partenariati;
- j) concedere il patrocinio e/o il logo dell'ASSOCIAZIONE a manifestazioni, iniziative, prodotti e determinare le condizioni per il rilascio dello stesso;
- k) prestare l'assistenza tecnica in ordine alla coltivazione e alle lavorazioni inerenti il metodo dell'agricoltura biologica,

comprese attività di formazione per gli operatori nonché proporre ai soci servizi di consulenza tecnica, dietro corresponsione di tariffe, la cui entità sarà preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo, tenuto conto dell'impegno esplicito per l'erogazione dei servizi di assistenza di cui si tratta;

- l) fornire, mediante convenzioni con persone, istituzioni o enti, pubblici o privati, tutti gli eventuali servizi e l'assistenza utile ai propri associati per attuare le norme, i programmi o eseguire i contratti definiti dall'Associazione comprese le attività di controllo e certificazione delle produzioni ottenute con metodo biologico ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- m) svolgere ogni altra attività che sia compatibile con le finalità del presente Statuto o, comunque, espressamente assegnata dai soci all'ASSOCIAZIONE.

3. L'Assemblea potrà, ove lo ritenga opportuno, delegare alle Associazioni Regionali l'esecuzione di operazioni ricomprese nei punti precedenti.

4. L'ASSOCIAZIONE non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; tali somme sono integralmente impiegate nel perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 3 - (Soci, Affiliati e Aggregati)

1. Possono essere Soci:
 - a) le associazioni regionali o provinciali dei produttori agricoli biologici nonché altre forme associate imprenditoriali di produttori agricoli biologici;
 - b) le associazioni di categoria.
2. Possono inoltre far parte della ASSOCIAZIONE (secondo le medesime regole procedurali di ammissione e di cessazione previste per i Soci) in qualità di Affiliati, senza diritto di voto ma con diritto di elettorato passivo:
 - a) le aziende agricole biologiche;
 - b) le società cooperative, i consorzi, nonché altre forme associate imprenditoriali di produttori agricoli biologici.
3. Possono infine far parte dell'Associazione (secondo le medesime regole procedurali di ammissione e di cessazione previste per i Soci) in qualità di Aggregati, senza diritto di voto

e di elettorato passivo, persone fisiche e/o giuridiche che non siano produttori biologici, ma che per le esperienze maturate e le competenze professionali di cui sono in possesso, direttamente attinenti alle finalità dell'Associazione Nazionale, possano essere utili per il conseguimento degli scopi sociali.

4. I Soci, gli Affiliati e gli Aggregati si impegnano all'atto dell'ammissione a rispettare lo Statuto e il relativo regolamento attuativo.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Alla ASSOCIAZIONE possono aderire in qualità di Soci i soggetti di cui all'art. 3.1. del presente Statuto che presentino una domanda corredata da copia del proprio Statuto, all'Assemblea.
2. Per il Socio si richiede anche la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda.
3. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
In materia, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego.
4. L'adesione ha durata annuale e si intende rinnovata tacitamente se non viene disdettata almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.
5. L'ammissione degli Affiliati e degli Aggregati avviene con la medesima procedura, debitamente adattata, prevista dal presente articolo per l'ammissione dei Soci.

ART. 5 - Perdita della qualità di Socio, di Affiliato e di Aggregato

1. L'appartenenza ad ASSOCIAZIONE cessa su delibera del Consiglio Direttivo a seguito di:
 - a) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
 - b) mancato pagamento delle quote sociali;
 - c) esclusione.
2. L'associato può recedere in qualsiasi momento, salvo preavviso di tre mesi e versamento dei contributi associativi dovuti per il medesimo periodo. La perdita della qualifica di socio avviene per recesso volontario.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, in caso di violazioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali o quando si arrechino danni morali o materiali all'Associazione. I soggetti che svolgono attività concorrenti o contrarie agli interessi dell'Associazione sono esclusi dalla medesima.
4. L'associato che abbia receduto o sia stato escluso o che

comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La cessazione della qualità di socio determina la decadenza dei delegati dello stesso negli organi sociali.

5. Le disposizioni previste nel presente articolo valgono altresì con riferimento alla perdita della qualifica di Affiliato e di Aggregato.

Articolo 6 – Obblighi e diritti dei Soci, degli Affiliati e degli Aggregati

1. I Soci, gli Affiliati e gli Aggregati sono tenuti a rispettare le finalità, le norme statutarie ed il regolamento interno, nonché ogni altra decisione assunta dagli organi dell'Associazione a norma di Statuto.

In particolare essi sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- b) non svolgere attività contrastanti o concorrenti con quelle svolte dall'Associazione;
- c) utilizzare il marchio di cui all'art. 2, lett.f), nei limiti di quanto previsto dal regolamento interno.

2. Tutti i Soci, gli Affiliati e gli Aggregati hanno diritto, in generale:

- a) di usufruire dei servizi di assistenza e di beneficiare delle attività svolte dall'Associazione;
- b) di prendere visione degli atti e della documentazione inerenti l'attività dell'associazione, nell'osservanza della vigente normativa in materia;
- c) di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può, su domanda e a condizione che venga dichiarato l'uso che se ne intende fare, mettere a disposizione dei singoli soci i dati in possesso dell'associazione.

4. Il Consiglio Direttivo può inoltre mettere i dati di cui è in possesso a disposizione anche di terzi, a condizione che il loro utilizzo non pregiudichi le attività e gli interessi dell'associazione e dei soci.

Articolo 7 – Quote

1. I Soci, gli Affiliati e gli Aggregati dovranno versare la quota di ammissione al momento della loro ammissione e i contributi annuali, secondo quanto viene deliberato dal Consiglio Direttivo.
2. Le quote associative, nonché quelle di affiliazione e di aggregazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili. Esse sono

diversificate in base alle differenti tipologie previste all'articolo 3.

TITOLO II ORGANI SOCIALI

Articolo 8 - Organi sociali

Sono organi sociali di ASSOCIAZIONE:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei revisori dei conti
- e) il Collegio dei probiviri

ART. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) fissa le direttive dell'azione generale dell'ASSOCIAZIONE;
 - b) elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti;
 - c) procede all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di spesa dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, con un preavviso di almeno 8 giorni; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 3 giorni. In caso di suo impedimento è convocata dal Consigliere più anziano d'età. Il segretario generale dell'Associazione svolge la funzione di segretario. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in audioconferenza o in videoconferenza alle condizioni fissate dalla legge.
4. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Tutte le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo che da altre disposizioni dello Statuto non sia prescritta una diversa maggioranza.
5. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto occorre il voto favorevole dei 3/5 dei componenti dell'Assemblea.
6. Gli Affiliati e gli Aggregati possono partecipare all'Assemblea con il solo diritto di parola.
7. Ogni socio potrà esercitare il voto per delega per conto al massimo di un altro socio, purché il delegante sia in regola per l'esercizio del diritto di voto e la delega risulti da atto scritto.

8. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri, eletti dall'Assemblea dai Soci con votazione segreta.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i Soci e gli Affiliati che rappresentino le diverse realtà produttive regionali, fermo restando che la maggioranza di tali membri deve essere scelta tra i Soci.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di 4 anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 5 giorni prima delle riunioni; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto ad un giorno. In caso di suo impedimento è convocato dal Consigliere più anziano d'età.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quanto attribuito, per statuto o per legge, all'assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - (a) deliberare il programma e le attività della Associazione nel rispetto delle linee di intervento approvate dall'Assemblea;
 - (b) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
 - (c) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione dei Soci, degli Affiliati e degli Aggregati;
 - (d) determinare la quota di ammissione, nonché il contributo annuo a carico dei Soci, degli Affiliati e degli Aggregati occorrenti per il funzionamento dell'Associazione,
 - (e) predisporre il bilancio consuntivo ed il preventivo di spesa (rendiconto) dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - (f) approvare il tariffario di cui all'art. 2, lett.k), del presente Statuto;
 - (g) deliberare sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, degli Affiliati e degli Aggregati;
 - (h) designare i rappresentanti dell' Associazione tutte le volte che sia richiesta una rappresentanza in organi amministrativi e tecnici anche agli effetti della stipulazione di accordi economici;
 - (i) eleggere il Presidente della ASSOCIAZIONE;
 - (j) nominare il segretario generale dell'Associazione. Egli interviene alle adunanze del Consiglio Direttivo ed esercita funzioni di segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà affidare al segretario generale dell'Associazione speciali

- incarichi e in relazione a questi delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti;
- (k) al fine di perseguire gli scopi di cui all'art. 2 e per garantire l'esercizio delle attività elencate nel medesimo articolo, stipulare eventuali convenzioni con enti e soggetti terzi;
 - (l) deliberare sulla materie non espressamente attribuite ad altri organi dal presente Statuto.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche in audioconferenza o in videoconferenza alle condizioni fissate dalla legge.

6. Il Consiglio Direttivo può ammettere a partecipare alle riunioni esperti o consulenti quando la loro presenza sia necessaria per acquisire pareri che richiedano particolari competenze professionali.

Articolo 11 – Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
2. Egli convoca l'Assemblea coordinandone l'attività. Resta in carica 4 anni. Il mandato è rinnovabile.
3. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e la firma sociale; può rilasciare mandati generali e speciali. Nella gestione delle relazioni con Enti esterni, comprese le funzioni di rappresentanza, il Presidente può, se lo ritiene opportuno, farsi assistere da singoli componenti dell'Assemblea e/o dal Responsabile dell'Associazione.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio; spetta al Presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di dar mandato, per le liti, a procuratori e avvocati. Il Presidente, nel caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 12 - Associazioni Regionali e Provinciali

Il Consiglio Direttivo favorisce e incentiva la costituzione di Associazioni regionali e provinciali di produttori agricoli biologici e comunque di organismi associativi per meglio promuovere e sviluppare l'attività della ASSOCIAZIONE. Le Associazioni regionali e provinciali, nonché gli altri organismi associativi promuovono

iniziative nel territorio di loro competenza in collaborazione con l'Associazione Nazionale.

Articolo 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
2. I Revisori dei Conti verificano la contabilità e la cassa, esaminano e controllano il rendiconto, accompagnandolo con una relazione al Consiglio Direttivo, controllano in genere la gestione amministrativa dell'Associazione. Essi partecipano di diritto all'Assemblea e alle sedute del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria e opera come collegio irrituale ai fini dell'amichevole composizione di qualsivoglia controversia tra i Soci, gli Affiliati, gli Aggregati e l'Associazione nazionale.
2. E' composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea.
3. I probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni. ed emette:
 - a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
 - b) decisioni amichevoli nel merito delle controversie sollevate.
5. Le ordinanze e le decisioni devono essere motivate e comunicate alle parti a cura del Presidente del Collegio e sono immediatamente esecutive.

TITOLO III - PATRIMONIO COMUNE

Articolo 15 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni che per acquisti, donazioni o altro sono o vengono in proprietà dell'associazione;
 - b) quote e contributi versati dai Soci, dagli Affiliati e dagli Aggregati;
 - c) eventuali avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
 - d) contributi, lasciti ed erogazioni in denaro provenienti da enti o privati.

Articolo 16 - Esercizio finanziario

1. L'attività dell'Associazione è suddivisa in esercizi finanziari aventi decorrenza dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio consuntivo ed il preventivo di spesa per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio resta depositato presso la sede sociale.

TITOLO IV - NORME VARIE

Articolo 17 – Attività di informazione

1. Il Consiglio Direttivo approva una apposita convenzione da stipulare con il gestore dei servizi offerti tramite la rete Internet, a garanzia del corretto funzionamento dello stesso.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce quali informazioni relative alle attività dell'Associazione e quali dati devono essere diffusi mediante Internet e con quali modalità essi devono essere fatti pervenire al gestore di tali servizi in rete.

Articolo 18 – Scioglimento

1. Per lo scioglimento della ASSOCIAZIONE è necessaria la deliberazione dell'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
2. Il Patrimonio residuo dalle operazioni di liquidazione non può essere distribuito ai soci, ma deve essere erogato ad altra associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, nel rispetto della disciplina recata dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n°460 e sue successive modificazioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Rinvio

1. Gli Statuti delle Associazioni Regionali e Provinciali sono adottati conformemente alle disposizioni del presente Statuto.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di associazioni e alla legislazione nazionale e comunitaria in vigore.

3. Qualora l'Amministrazione Pubblica richieda una modifica al presente Statuto, nell'ipotesi di istanza presentata dall'Associazione per il riconoscimento giuridico, il Presidente è autorizzato ad apportare le modifiche di cui sopra e a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione regionale e/o nazionale, per l'emanazione del provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 16 del c.c.